
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La consulenza d'ufficio psicologica nei giudizi di separazione giudiziale

Articolo di **Salvatore MAGRA**

Nelle ipotesi di separazione giudiziale, quando la famiglia entra in una situazione patologica, la consulenza psicologica assume un ruolo di primo piano, per valutare, ammesso che valutazioni siffatte siano effettivamente realizzabili, il tasso delle capacità genitoriali dei due coniugi, all'interno di un percorso che si propone di analizzare la personalità dei soggetti coinvolti nella vicenda, anche attraverso l'inserimento dei medesimi all'interno del gruppo-famiglia.

Non bisognerà trascurare la dinamica relazionale. La legge sull'affido condiviso (legge 54-2006) individua come paradigma preferenziale la bigenitorialità. E' consentita una deroga alla bigenitorialità nell'ipotesi

in cui ciò si traduca in un giovamento per i figli e appare intuibile come un ruolo decisivo vada attribuito alla CTU, per sondare le capacità genitoriali. Bisognerà, attraverso adeguati paradigmi psicologici, prendere cognizione delle salienti caratteristiche di personalità dei soggetti inseriti nell'aggregato familiare.. Occorrerà ponderare il modo come ciascun genitore si collochi all'interno della famiglia.

Occorrerà aggiungere a questi elementi d'indagine un'oculata osservazione del minore nel suo ambiente di vita e l'esame dell'andamento delle relazioni soggettive interfamiliari andrà integrato con l'uso di tests, fra cui possono assumere un rilievo non indifferente quelli proiettivi, in cui si interpretano liberamente determinati stimoli visivi, che vengono somministrati (ad es. Test di Rorschach, in cui si domanda l'interpretazione di una serie di macchie d'inchiostro), da cui possono desumersi spesso tratti di personalità non del tutto palesi ed esteriorizzati nella condotta di vita. Ciò appare ancora maggiormente conducente, in un contesto, in cui è intuibile come, nell'impostazione del proprio comportamento davanti ai periti, in qualche modo gli elementi del nucleo familiare possano avere un atteggiamento artefatto o mancare di spontaneità nel loro rappresentarsi davanti al Consulente o assumere un atteggiamento in qualche modo "falsificato" da intenti utilitaristici, nel senso della volontà di acquisire vantaggi all'interno del procedimento giudiziario, o semplicemente di esibirsi in rapporto alle richieste formulate all'Autorità Giudiziaria.

Si comprende come l'attività professionale del perito vada effettuata, oltre che nell'interesse del benessere generale dei componenti del gruppo coinvolto, con l'ulteriore precipuo intento di proteggere la prole, promuovendo il recupero delle funzioni genitoriali e suggerendo metodi per il potenziamento delle stesse, eventualmente anche attraverso una riddiscussione dei propri schemi di pensiero e di comportamento. La mediazione familiare in contesti siffatti può fornire un importante contributo.

Gli strumenti psicodiagnostici consentono al perito la possibilità, almeno in una buona parte dei casi, di ridurre l'ambito di errore, derivante da opzioni soggettive del medesimo, ove vi sia a monte un adeguamento ai criteri di interpretazione oggettiva degli strumenti somministrati, insieme a un sapiente adeguamento degli stessi alla realtà specifica.

Nella famiglia separata, il figlio è strumento di aggregazione fra i genitori, nel senso che i medesimi si pongono, almeno nei casi non patologici, il benessere del medesimo, come fine. Nello stesso tempo, il figlio esercita (o può esercitare) un ruolo, tale da determinare un attrito fra i genitori, in quanto ciascuno di loro può intendere la genitorialità in modo diverso, anche in rapporto alle circostanze, nell'ipotesi in cui il figlio coabiti con uno dei genitori e venga visitato dall'altro.

A volte la mancanza di cognizione di causa implica che si attribuisca a un procedimento giudiziario l'attitudine a gestire una conflittualità, che ha matrice extragiuridica. Non si può fondatamente ritenere che

un insieme di atti che si pone come esterno rispetto alla famiglia disgregata possa determinare la creazione di un equilibrio all'interno di un nucleo (la famiglia), che conserva una sua identità specifica.

Esiste un'irriducibile differenza fra il mondo nella sua struttura originaria e i soggetti che si rappresentano il medesimo: si afferma questo, per specificare come i membri della famiglia impostano il loro comportamento sulla base del modello che si sono rappresentati. L'orientamento e l'impostazione degli atteggiamenti di questi soggetti all'interno di un aggregato sociale si basa su questo modello. Ciò implica che l'esser genitori può essere concepito in modo anche notevolmente diverso all'interno della famiglia disgregata e ciò ha senso in quanto il genitore che coabita con il figlio ha una rappresentazione dei fatti ben diversa, rispetto a quella del genitore che ha diritto di visita, pur in un contesto di bigenitorialità. Inevitabilmente, si creeranno schemi di pensiero differenti e si parlerà "una lingua differente" all'interno di un medesimo contesto. Sia i genitori, sia la prole hanno un'esperienza e una storia personale unica e le correlative convinzioni e opinioni saranno differenti. Questo tipo di ragionamento può anche utilizzarsi come parametro di riferimento per la prole nel senso che due fratelli possono percepire in modo ben diverso l'atteggiamento dei genitori, sia prima della fase patologica in senso proprio, sia successivamente. Anche per queste ragioni occorrerà tenere adeguato conto dell'impermeabilità di una compagine familiare in una situazione patologica e di disgregazione e dell'impossibilità di costruire un modello unico ideale da applicare al caso concreto, in ragione delle molteplici peculiarità della singola realtà che viene in considerazione.

La conflittualità, caratteristica delle separazioni coniugali, porta i genitori a pretermettere, talora inconsciamente, i bisogni del figlio, amplificando il disagio del bambino.

In realtà, la bigenitorialità sfuma quando il bambino è affidato a uno solo dei genitori, con diritto di visita dell'altro, nel senso che a una bigenitorialità di diritto si sovrappone una monogenitorialità di fatto. In un sistema familiare è possibile distinguere talune aggregazioni rigide, che determinano implicazioni deleterie. E' possibile che uno dei genitori crei un'empatia insana con un figlio contro l'altro genitore. Questo tipo di assetto induce il figlio a rifiutare il dialogo con l'altro genitore. E' anche possibile che un figlio, pure in modo teatrale, mostri di parteggiare per uno dei genitori, con la conseguenza che l'altro si sente come "tradito". La situazione di crisi del *coniugio* può comportare uno stato depressivo dei genitori, che si traduce in un senso di disistima, cui si può tentare di ovviare attraverso una richiesta di affetto, nei confronti della prole, la quale si converte in un'istanza di preferenza rispetto all'altro genitore, con conseguenti manifestazioni di disprezzo nei confronti di quest'ultimo. Tutto questo può contribuire a creare i presupposti per una contestazione surrettizia del regime giuridico dell'affidamento condiviso, nel senso che i genitori in apparenza aderiscono a esso e poi tendono a creare un assetto di fatto profondamente stridente con il modello bigenitoriale. E' palese che una consulenza psicologica dovrà tentare

di evitare la creazione di equilibri-squilibri patologici di questo genere. Emerge di nuovo in rappresentazioni di questo genere la funzione apparentemente contraddittoria del figlio nella situazione della patologia familiare, in base a cui, da un lato, il medesimo può costituire un centro, verso cui i genitori tendono a convergere e incontrarsi, d'altro lato, si può creare contestualmente una tendenza inversa, in cui si ha un movimento centrifugo dalla prole, in quanto essa diviene fonte di conflittualità.

Appare palese come in situazioni di questo genere possano innescarsi percorsi di "mobbing familiare", come desumibile da un percorso giurisprudenziale, partito già da una sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2000, secondo cui *"comportamenti dello S. (il marito) erano irrispettosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d'origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa"* (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 21 febbraio 2000).

La situazione di *mobbing* familiare può amplificarsi nelle ipotesi di separazione, ove non si raggiunga una situazione di equilibrio fra i coniugi in tale regime, in rapporto alla denigrazione dell'uno nei confronti dell'altro. Nonostante uno dei principali creatori della teoria generale del *mobbing* (Ege) neghi che tale categoria possa attecchire in contesti diversi dai rapporti di lavoro, ciò appare fortemente controverso, in quanto la molteplicità delle interazioni umane consente di estendere la percezione del fenomeno a ipotesi diversificate, in cui può ricomprendersi il contesto familiare, quando uno dei genitori tenta di "espellere" l'altro dai rapporti con la prole, creando degli ostacoli all'entrata a danno dell'ex coniuge, in rapporto all'instaurazione di una relazione fra questo e la prole, all'interno del nucleo familiare disgregato. Tali rischi sussistono anche in un contesto, in cui la regola è l'affido condiviso.

Gli stessi periti e consulenti psicologi non sono immuni dal rischio di subire manipolazioni, in relazione alla "campagna di denigrazione" (spesso reciproca) che un coniuge può impostare a danno dell'altro e, pertanto, sarà necessario che i medesimi si attivino per mantenere un adeguato "distacco", consono alla propria professionalità.

Accade che contrapposizioni mascherate da un fine orientato nell'interesse della prole, in cui emergono intenti reciproci di prevaricazione fra i genitori, possano nuocere anche in modo intenso nei confronti del minore. Questi rischi implicano come sul piano giuridico occorra che il minore debba essere considerato contestualmente come soggetto autonomo e come figlio, anche in rapporto alla possibile presenza di interessi in cui il medesimo sia in conflitto con i genitori. E' da scongiurare il rischio del prodursi di una sindrome di

alienazione genitoriale (si evidenzia fin da subito come tale categoria sia fortemente controversa), che comporta la tendenza del minore di rifiutare il riconoscimento come genitore di uno dei coniugi, anche in conseguenza del *mobbing* di un genitore nei confronti dell'altro.

Si innesca un meccanismo perverso che blocca le relazioni del gruppo familiare, nel senso che uno dei poli di riferimento dei figli attua un atteggiamento di stroncatura nei confronti dell'altro polo, con la conseguenza che ancora una volta alla bigenitorialità, proclamata "de jure", si sovrappone una monogenitorialità di fatto, in una situazione patologica in cui la famiglia disgregata è focolaio di nevrosi per la prole e per i componenti del *coniugio* e può compromettere i rapporti tra fratelli e sorelle, ove vi siano più figli.

Il genitore alienante denigra costantemente il genitore bersaglio (e la situazione può anche esser reciproca) destrutturando gli schemi di pensiero del figlio e, nei casi di sviluppo della patologia, vi è un'immedesimazione del minore nella campagna di denigrazione, attuata da un genitore nei confronti dell'altro, con la conseguenza che il minore acriticamente recepisce il messaggio denigratorio e diventa strumento di amplificazione del medesimo, anche quando a ciò non corrisponda una serie di comportamenti del genitore bersaglio, obiettivamente idonei a dimostrare il compimento di gravi torti nei confronti del figlio. Quest'ultimo, ossia l'irrilevanza dei comportamenti a una valutazione oggettiva, come strumento per svalutare le capacità genitoriali, è un elemento decisivo, perché possa configurarsi l'esistenza della patologia,

Va rimarcato come la configurazione di una patologia, definita nei termini di "sindrome da alienazione genitoriale" sia controversa. La Corte di Cassazione con sentenza n. 7041 del 20-3-2013 ha ritenuto opinabile adoperare siffatta categoria diagnostica argomentando nel senso che "(...) *Basterà qui ricordare che, sono state richiamate le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome a malattia; che si è evidenziato che vari autori spagnoli, all'esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS e che, nel 2009, le psicologhe C.B. e S.V., la prima spagnola e la seconda argentina, hanno sostenuto, in una pubblicazione del 2009, che la PAS sarebbe un "costrutto pseudo scientifica". Nell'anno 2010, inoltre, la Asociacion Espanola de Neuropsiquiatria ha posto in evidenza i rischi dell'applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto già manifestato nel 2003, in USA, dalla National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva l'assenza di fondamento della teoria, "in grado di minacciare l'integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittima di abusi". Sono stati altresì richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validità scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, come definiti dal suo sostenitore principale, Richard Gardner (...) non sarebbero riscontrabili nel caso di specie".* Altra sentenza della Cassazione dello stesso periodo ha avallato la configurabilità di una patologia in parola, asserendo che "(...) *Il*

motivo inoltre è sfornito di elementi idonei ad intaccare la decisione sull'affidamento motivata in ragione dell'esistenza di una sindrome da alienazione parentale (PAS) causata da pressioni paterne che avrebbero inficiato i risultati dell'audizione . Nel terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione per essere la decisione sull'affidamento stata assunta sulla base di una relazione svolta ad altri fini dal Servizio di psichiatria della Asl, cioè nell'ambito di un percorso di mediazione familiare attivato dal tribunale per i minorenni, ed irrualmente acquisita d'ufficio dalla Corte di appello senza tenere conto di altri elementi istruttori in atti. Il motivo è infondato. La Corte di Appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall'art. 155 sexies, comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d'ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre” .

In ogni caso, anche a voler rifiutare una medicalizzazione di tale presunta patologia, occorrerà prender atto come siffatte eventualità siano reali e il perito psicologo-psicoterapeuta (o psichiatra) dovrà attivarsi per prevenirle. Peraltro, la circostanza che la sindrome da alienazione genitoriale non sia riconosciuta come terapia a sé stante nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) né nell'ICD (International Classification of Diseases) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità implica l'esigenza di riflettere molto sulla sua utilizzabilità come categoria scientifica in sede di perizia psicologica, tenendo peraltro presente che, anche ove si neghi la patologia come tale, permane pur sempre un problema relazionale.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
